

(N. 986-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GUARIGLIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

e col **Ministro della Difesa**

NELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 1955

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Danimarca
relativa al servizio militare, conclusa a Roma il 15 luglio 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge riguardante l'approvazione e l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Danimarca sul servizio militare, conclusa a Roma il 15 luglio 1954, sul quale disegno di legge ho l'onore di riferire, a nome della 3^a Commissione, viene disciplinata per l'avvenire la situazione militare delle persone che si trovano in possesso della doppia nazionalità italiana e danese.

In definitiva, si tratta di rimuovere ogni in-

conveniente ed ogni difficoltà per l'adempimento legale del servizio militare da parte di quei giovani che sono ad un tempo cittadini dell'uno e dell'altro Stato.

Non sono, infatti, mancate per il passato dichiarazioni di diserzione nei confronti di taluni che, nella evidente impossibilità di poter assolvere contemporaneamente il servizio di leva nei due Paesi, si sono mostrati, di conseguenza, inadempienti a tale dovere verso uno di essi.

La Convenzione in esame, quindi, composta di dieci articoli, contempera, in modo esauriente, i diritti sovrani delle due Nazioni, con il disporre, innanzi tutto, la libertà di opzione da parte di coloro che fruiscono della doppia nazionalità. Questi sono tenuti, giusta il disposto dell'articolo 1, ad esprimere con dichiarazione scritta in duplice esemplare, prima del loro arruolamento, in quale delle due armate desiderino assolvere i loro obblighi militari. Di tali dichiarazioni, una viene conservata presso l'Autorità a cui è stata rivolta, la seconda viene trasmessa agli organi competenti dell'altro Paese per l'omologazione o per l'attribuzione.

Con l'articolo 2 è sancito il principio del compiuto adempimento del servizio di leva per coloro che, avendo la doppia nazionalità, tale servizio hanno soddisfatto presso Forze Armate di uno dei due Stati.

La dimostrazione del servizio militare prestato sarà prodotta da un certificato ufficiale rilasciato, a richiesta dell'interessato, dalle competenti Autorità del Paese presso cui detto servizio militare è stato prestato.

L'articolo 3 riguarda il caso di coloro che, possedendo la doppia nazionalità, siano stati esonerati dal servizio militare per inidoneità fisica. Costoro dovranno, però, giustificare la propria posizione attraverso un certificato autentificato, rilasciato dietro domanda degli interessati, dalle Autorità competenti dei detti Paesi. Ogni altra dispensa dal servizio militare non potrà essere accolta se non in virtù delle disposizioni esistenti al riguardo nella legislazione delle due Nazioni.

L'equiparazione dell'arruolamento volontario agli effetti dell'obbligo di leva forma oggetto dell'articolo 4 della Convenzione. La durata

dell'arruolamento volontario non deve, però, essere inferiore a quella del servizio obbligatorio nelle Forze Armate del Paese nel quale è stato contratto l'arruolamento stesso.

L'assenza durante il periodo militare da uno dei due Paesi dei giovani che possiedono la nazionalità di ciascuno dei due Paesi e che abbiano ottenuto una regolare autorizzazione di trasferirsi nell'altro, è considerata regolare. Tale norma è contemplata nell'articolo 5 della Convenzione, mentre con l'articolo 6 viene stabilito che le norme contenute nella Convenzione non costituiranno ostacolo alcuno alle prescrizioni che potrebbero essere date dalle Autorità competenti di ciascuno dei due Paesi, in caso di richiamo alle armi per mobilitazione. In tale ipotesi, l'iscrizione dei nominativi dei richiamati sarà compiuta soltanto nei confronti di coloro che abitualmente risiedono nel territorio del Paese che ha disposto la mobilitazione.

È altresì sancito il principio, con l'articolo 7, che in materia di nazionalità la posizione giuridica dei singoli interessati non può essere, comunque, pregiudicata.

Ogni modalità di applicazione della Convenzione è rinviata, giusta l'articolo 8, ad accordi fra le Amministrazioni dei due Paesi che fisseranno in quali casi ed in quali circostanze potranno corrispondere direttamente fra loro.

Infine, con l'articolo 9 viene stabilito che ogni altra difficoltà derivante dall'attuazione della Convenzione venga demandata a negoziati diplomatici fra i due Governi.

La Convenzione, già esaminata dalla 3^a Commissione, ne ha ottenuto il consenso ed è pertanto che ne raccomando l'approvazione all'Assemblea del Senato.

GUARIGLIA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvata la Convenzione tra l'Italia e la Danimarca relativa al servizio militare, conclusa a Roma il 15 luglio 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.